



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**Sezione Staccata di Reggio Calabria**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 430 del 2018, proposto da Lacinia Yacht Service S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Donato Patera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n.15;

***nei confronti***

di Cantieri Nautici Costa Viola di Schipilliti Davide & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

del provvedimento protocollo n. 0009424 U/18 AAMM del 13.06.2018 con il quale l'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha rigettato la richiesta avanzata dalla società ricorrente di rinnovo della concessione demaniale marittima n. 37/2013

della superficie di mq. 868,40 di specchio acqueo e concessione demaniale marittima suppletiva n. 14/2015 del 05/10/2015, della superficie complessiva di mq. 1.788,89 di cui mq. 131,70 coperti con struttura in legno su platea di fondazione in cls (compreso verande);

del parere del Comitato Portuale reso nel corso della seduta del 08.05.2018 riguardante l'accoglimento della domanda di concessione demaniale marittima della società Cantieri Nautici Costa Viola di Schipilliti Davide & C. sas, consegnato alla società ricorrente in formato cartaceo in data 03.08.2018;

del provvedimento concessorio in favore della Cantieri Nautici Costa Viola.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale di Gioia Tauro e dello Stretto e di Cantieri Nautici Costa Viola di Schipilliti Davide & C. s.a.s.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2018 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe con cui l'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha rigettato la sua richiesta, presentata in data 28 novembre 2017, di rinnovo delle concessioni demaniali marittime scadute il 30 novembre 2017 ed ha, altresì, *“positivamente concluso mediante l'acquisizione del parere del Comitato portuale”* il

procedimento relativo alla domanda di concessione demaniale presentata dalla Ditta Cantieri Nautici Costa Viola di Schipilliti Davide & C. s.a.s.

2. Ritiene il Collegio che la disamina dell'odierno gravame non possa prescindere da una sintetica ricostruzione delle vicende da cui sono scaturiti gli atti impugnati.

2.1. Con sentenza n. 559 del 5 settembre 2012 questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto dalla società Cantieri Nautici Costa Viola di Schipilliti Davide & C. s.a.s., odierna controinteressata e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento di rigetto della domanda di concessione demaniale marittima dalla stessa presentata *“con l'obbligo di ripronuncia da esercitarsi nei limiti termini e modalità di cui in parte motiva”*.

Ha puntualizzato, in particolare il TAR che, in applicazione dei *“principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità [...] laddove siano intervenute, dopo la richiesta della ricorrente, ulteriori concessioni (come appare essere il caso della controinteressata Charter Line srl), queste ultime rappresentano ulteriori condizioni di fatto che, ai sensi dell'art. 34, lett c del c.p.a., dovranno essere tenute presenti dall'Autorità e dalla stessa parte ricorrente nel procedimento di esame della richiesta della odierna ricorrente con obbligo di salvaguardia delle legittime aspettative dei titolari, curando, nei limi tecnici possibili e mediante le opportune prescrizioni, di assicurare il miglior coordinamento possibile tra le diverse utilità pubbliche e private concorrenti”*.

2.2. In sede di riesame del procedimento, l'Autorità Portuale, con provvedimento del 2 novembre 2012, ha nuovamente respinto la domanda della Cantieri Nautici assumendo di aver riscontrato l'avvenuta cancellazione della società ricorrente dal registro delle imprese a far data dal 28 settembre 2011, in data antecedente rispetto alla presentazione dell'istanza.

2.3. Avverso tale provvedimento è di nuovo insorta la Cantieri Nautici con ricorso in ottemperanza proposto dinanzi a questo Tribunale che, tuttavia, con sentenza n. 513/2013, ha rigettato la domanda ritenendo rilevante ed ostativo ai fini della

favorevole conclusione del procedimento, il mutamento dell'assetto societario (da s.a.s. a società individuale) che determina il venir meno della necessaria corrispondenza formale tra il titolare dell'istanza ed il beneficiario del provvedimento conclusivo del procedimento.

2.4. La Cantieri Nautici ha, quindi, proposto ricorso in appello avverso tale sentenza lamentando la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 559/2012 del TAR.

Con sentenza n. 3928/2017 la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto dirimente il fatto che *“il Tribunale di Reggio Calabria (sezione volontaria giurisdizione) [avesse] accolto, con provvedimento n. 1669/2015 del 22 settembre 2015, il ricorso dell'appellante ordinando la cancellazione della cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese della Società Cantieri Nautici Costa Viola di Schipilliti Davide & C. s.a.s. avvenuta il 28/9/2011”*. Sottolineando che *“la cancellazione si caratterizza per operare retroattivamente, rimuovendo ex tunc gli effetti dell'iscrizione cancellata, salvi i diritti dei terzi di buona fede”*, il Consiglio di Stato ha ritenuto *“che l'ostacolo giuridico sollevato dall'Autorità Portuale – ovvero l'avvenuta cancellazione dell'iscrizione nel registro delle imprese” fosse venuto meno “essendo stata ripristinata la pretesa corrispondenza tra il richiedente il provvedimento ampliativo e la titolarità di quest'ultimo una volta adottato”*. Preso atto di tale circostanza ha, quindi, assegnato *“all'amministrazione intimata il termine di 30 giorni per dare integrale esecuzione all'obbligo di riesame accertato dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 559 del 2012”*.

3. In asserita esecuzione della pronuncia del Consiglio di Stato, l'Autorità Portuale ha, infine, adottato i provvedimenti oggetto dell'odierno gravame.

3.1. In data 8 maggio 2018 il Comitato Portuale ha espresso parere favorevole sulla richiesta di Concessione Demaniale della Cantieri Nautici Costa Viola ed ha contestualmente disposto l'adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo *“delle concessioni intestate alla Lacinia s.r.l. ...”*.

3.2. Con successivo provvedimento del 13 giugno 2018 ha, quindi, rigettato l'istanza della Lacinia di rinnovo della concessione demaniale marittima n. 37/2013 del 19/12/2013 e suppletiva n. 14/2015 del 5 ottobre 2015 rilevando che la zona di complessivi mq 2.657,29 da destinare all'ormeggio di unità da diporto oggetto di tale concessione *“ricade all'interno della più vasta zona d.m. di complessivi mq 7.726 ... di cui alla domanda di concessione della Ditta Cantieri Nautici Costa Viola di Schipilliti Davide & C. s.a.s., oggetto di rivalutazione”* e precisando, altresì, che *“dopo il passaggio in giudicato di una sentenza, come nella vicenda in esame, l'amministrazione non ha più un potere amministrativo discrezionale, bensì un obbligo di conformazione del rapporto giuridico giustiziato alla statuizione del giudice amministrativo a termini dell'art. 21 septies della l. 241/90 e s.m.i.”*.

3.3. Parte ricorrente deduce la illegittimità dei suddetti provvedimenti sotto i seguenti profili:

I. *Nullità, violazione di legge e mancata comunicazione ai controinteressati.*

L'Autorità Portuale non avrebbe rispettato il principio del contraddittorio nella riedizione del potere amministrativo non consentendo a tutti gli interessati di partecipare al procedimento preordinato al riesame dell'istanza della Cantieri Nautici Costa Viola.

II. *Violazione di legge, violazione dei principi di matrice comunitaria (tra gli altri art. 81 Trattato UE), eccesso di potere.*

Alla luce dei principi affermati dalla sentenza del Tar Reggio Calabria n. 559/2012 l'amministrazione avrebbe dovuto attivare la procedura concorsuale così come prevista dalla normativa comunitaria e non soffermarsi solo alla *“nuova valutazione”* della domanda della Cantieri Nautici Costa Viola.

III. *Violazione di legge, eccesso di potere, contraddittorietà.*

Contesta, ancora, parte ricorrente la violazione dei principi affermati dalla sentenza n. 559/2012 di questo Tribunale avendo l'Autorità Portuale omesso di tener conto

delle “*ulteriori concessioni*” insistenti sulla stessa area oggetto della domanda della Cantieri Nautici, nonché della legittima aspettativa dei relativi titolari.

*IV. Violazione di legge, violazione degli artt. 37, 42 e 43 del codice della navigazione, carenza di istruttoria, eccesso di potere.*

Non sarebbe stata, infine, effettuata alcuna comparazione delle domande di concessione insistenti sull’area demaniale in questione in violazione, non solo di quanto statuito dal TAR ma, altresì, di quanto disposto dall’articolo 37 cod. nav.

4. Con memoria di stile depositata il 28 settembre 2018 si è costituita l’Autorità Portuale.

5. Con successiva memoria depositata il 2 ottobre 2018 si è, altresì, costituita la società controinteressata, Cantieri Nautici Costa Viola di Schipilliti Davide & C. s.a.s. per rilevare l’infondatezza del ricorso e chiederne, pertanto, il rigetto.

Assume la società che nessuna procedura competitiva avrebbe dovuto essere posta in essere dall’Autorità Portuale, tenuta, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3928/2017, ad un mero riesame della sola domanda da essa presentata ben dieci anni prima.

Eccepisce, altresì, l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso: la Lacinia non avrebbe interesse a contestare l’omessa valutazione delle “*ulteriori concessioni*” perché non era più titolare di alcuna concessione già a partire dalla relativa data di scadenza (30 novembre 2017).

6. Alla camera di consiglio del 3 ottobre 2018, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, su richiesta della parti, è stato disposto il rinvio all’udienza pubblica del 5 dicembre 2018.

7. All’udienza così fissata, previo deposito di ulteriori documenti da parte dell’Autorità Portuale e della Cantieri Nautici Costa Viola nonché di ulteriori memorie difensive da parte di quest’ultima, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

8. Ritiene il Collegio che le doglianze di parte ricorrente siano in parte suscettibili di favorevole apprezzamento.

8.1. Non può essere condiviso l'assunto, da cui muove il primo motivo di gravame, secondo il quale l'Autorità Portuale non avrebbe rispettato il principio del contraddittorio impendendo a tutte le società interessate di partecipare al procedimento conclusosi con i provvedimenti impugnati.

Emerge dagli atti impugnati nonché dalla stessa ricostruzione dell'iter procedimentale contenuta nel ricorso introduttivo dell'odierno giudizio che l'Autorità Portuale ha comunicato all'odierna ricorrente sia l'avvio del procedimento di revoca della concessione demaniale 37/2013 e della concessione demaniale suppletiva n. 14/2015 che l'avvio del procedimento, mediante indizione di una conferenza di servizi, di riesame della domanda di concessione demaniale della Cantieri Nautici Costa Viola.

Risulta, peraltro, che il ricorrente ha partecipato a tale procedimento presentando le proprie memorie e le proprie osservazioni.

La Lacinia non ha interesse, invece, a contestare l'omesso coinvolgimento di altre società (in specie la Charter Line) allo stesso procedimento né, peraltro, ha in alcun modo chiarito quale vantaggio avrebbe potuto derivarle dalla partecipazione di tale società al procedimento.

La censura è, pertanto, infondata.

8.2. Risultano, invece, condivisibili i rilievi con cui la società ricorrente contesta all'Autorità Portuale di non aver applicato i *"principi dettati dal TAR di Reggio Calabria con la sentenza n. 559/2012"*.

Lamenta la Lacinia che l'Autorità Portuale ha omesso di valutare e salvaguardare le legittime aspettative dei titolari delle altre concessioni intervenute dopo la richiesta avanzata dalla Cantieri Nautici Costa Viola.

Tale assunto trova conferma sia nella nota di comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca della concessione demaniale marittima n. 37/2013 e suppletiva n. 14/2015 (laddove è precisato che *“al fine di dare ottemperanza alla Sentenza n. 3928/2017 del 20/4/2017 del Consiglio di Stato – Sez. IV - deve dare corso alla revoca della concessione demaniale marittima a codesta Ditta”*), sia nel provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo (nel quale il diniego viene rappresentato come atto necessitato in considerazione del fatto che *“dopo il passaggio in giudicato di una sentenza ... l'amministrazione non ha più un potere amministrativo discrezionale, bensì un obbligo di conformazione del rapporto giuridico giustiziato alla statuizione del giudice amministrativo a termini dell'art. 21 – septies della L. 241/90”*).

Il rilievo è condivisibile.

Con sentenza n. 3928/2017 il Consiglio di Stato ha assegnato all'Autorità Portuale un termine di 30 giorni *“per dare integrale esecuzione all'obbligo di riesame accertato dal Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione Staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 559/2012”*.

La richiamata sentenza di questo TAR disponeva, a sua volta, *“l'obbligo per l'Autorità di pronunciarsi sulla domanda di parte ricorrente [Cantieri Nautici Costa Viola] ... nel rispetto di quanto sin qui statuito e della piena garanzia di partecipazione al procedimento della ricorrente e delle eventuali controinteressate”*. Con specifico riferimento ai criteri cui l'Autorità avrebbe dovuto attenersi in sede di riesame puntualizzava, altresì, che il rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità *“impongono che, laddove siano intervenute, dopo la richiesta della ricorrente, ulteriori concessioni ... queste ultime rappresentano ulteriori condizioni di fatto che, ai sensi dell'art. 34, lett. c del c.p.a., dovranno essere tenute presenti dall'Autorità e dalla stessa parte ricorrente nel procedimento di esame della richiesta della odierna ricorrente con obbligo di salvaguardia delle legittime aspettative dei titolari, curando, nei*

*limiti tecnici possibili e mediante le opportune prescrizioni, dia assicurare il miglior coordinamento possibile tra le diverse utilità pubbliche e private concorrenti”.*

L’Autorità Portuale, pertanto, non avrebbe dovuto limitarsi a riesaminare la domanda di concessione della Cantieri Nautici Costa Violasotto il profilo “*tecnico-amministrativo*” ma avrebbe dovuto tener presenti le “*ulteriori concessioni*” esistenti assicurando “*il miglior coordinamento possibile tra le diverse utilità pubbliche e private concorrenti*”.

Né rileva, contrariamente a quanto eccepisce la controinteressata, che alla data di rilascio della concessione alla Cantieri Nautici Costa Viola, la Lacinia non fosse titolare di alcuna concessione per essere la stessa scaduta il 30 novembre 2017 e non rinnovata dall’Autorità Portuale.

L’unico motivo del rigetto della domanda di rinnovo – lo stesso, peraltro, per il quale era già stato avviato il procedimento di revoca di quella concessione, ancor prima della sua naturale scadenza – è l’asserita esigenza di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato che imponeva all’amministrazione di “*rivalutare la domanda dell’appellante in esecuzione del giudicato*”.

L’Autorità Portuale, invero, ha ritenuto che per eseguire la sentenza del Consiglio di Stato nonché la sentenza del TAR alla quale la prima rimandava, fosse necessario revocare *sic et simpliciter* tutte quelle concessioni demaniali che insistevano sulla stessa area interessata dalla domanda della Cantieri Nautici Costa Viola, con ciò travisando ed erroneamente applicando i principi statuiti da quelle pronunce.

Il terzo motivo di ricorso è pertanto fondato ed è, altresì, fondato per le stesse ragioni, anche il quarto motivo di ricorso con cui è contestato il difetto di istruttoria dei provvedimenti impugnati.

8.3. Non è, invece, condivisibile l’assunto secondo il quale la corretta esecuzione della sentenza n. 559/2012 di questo Tribunale avrebbe imposto la “*pubblicazione di*

*un bando concorsuale*”. La richiamata pronuncia ha, invero, imposto all’Autorità Portuale, in applicazione dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, di tener conto nel procedimento di esame della richiesta della Cantieri Nautici, delle ulteriori concessioni, obbligandola a salvaguardare le legittime aspettative dei titolari ed ad assicurare il miglior coordinamento tra le diverse utilità pubbliche e private concorrenti. Ha, dunque, prescritto una valutazione comparativa – coerente con i principi di trasparenza e par condicio sopra richiamati - delle richieste insistenti sulla stessa area, non necessariamente imponendo la pubblicazione di un bando.

9. Per le suesposte ragioni il ricorso va accolto e per l’effetto sono annullati i provvedimenti impugnati con conseguente obbligo per l’Autorità di riesaminare l’istanza della Lacinia Yacht Service s.r.l. di rinnovo della concessione demaniale n. 37/2013 del 19 dicembre 2013 e della concessione demaniale suppletiva n. 14/2015 del 5 ottobre 2015, nel rispetto di quanto sin qui statuito, entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione (o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa) della presente pronuncia.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione resistente nella misura indicata in dispositivo.

Sussistono, invece, giusti motivi per disporre la compensazione nei confronti della Cantieri Nautici Costa Viola di Schipilliti Davide & C. s.a.s.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati con obbligo di riesame dell’istanza della Lacinia Yacht Service s.r.l. di rinnovo della concessione demaniale n. 37/2013 del 19 dicembre 2013 e della concessione demaniale suppletiva n.

14/2015 del 5 ottobre 2015, nei termini di cui in parte motiva entro sessanta giorni dalla notificazione (o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa) della presente pronuncia.

Condanna l'Autorità Portuale di Gioia Tauro al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato versato.

Spese compensate nei confronti della Cantieri Nautici Costa Viola di Schipilliti Davide & C. s.a.s.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Agata Gabriella Caudullo, Referendario, Estensore

Emanuela Traina, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Agata Gabriella Caudullo**

**IL PRESIDENTE**  
**Caterina Criscenti**

IL SEGRETARIO